



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA  
QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA  
(PEMAC III)

**“Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2020 – Ulteriori disposizioni  
in materia di catture accessorie (by-catch)”**

**IL DIRIGENTE**

VISTO il precedente decreto dirigenziale n. 8120 dell'8 maggio 2020, recante la disciplina della corrente campagna di pesca 2020;

VISTO il precedente decreto dirigenziale n. 9061 dell'26 maggio 2020, già recante ulteriori disposizioni in materia di catture accessorie (by-catch);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, modificato da ultimo dal D.P.C.M. del 5 dicembre 2019, n. 179, recante “Organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto direttoriale n. 25194 del 29 dicembre 2017, con il quale al Dr. Giovanni D'Onofrio è stato conferito l'incarico di titolare dell'ufficio dirigenziale non generale (PEMAC III);

CONSIDERATO che, allo stato dell'arte, non risulta ancora perfezionata la procedura di conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (PEMAC);

VISTA la direttiva dipartimentale n. 805 del 12 marzo 2020 (come modificata dall'ulteriore direttiva dipartimentale n. 1483 del 21 aprile 2020), con la quale il Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica (DIQPAI), al fine di garantire, nelle more del suddetto perfezionamento, la continuità dell'azione amministrativa, ha autorizzato i titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, all'adozione di tutti gli atti di gestione ordinaria, ricadenti nell'alveo degli specifici e reciproci compiti d'istituto;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 2 del richiamato decreto direttoriale n. 25194 del 29 dicembre 2017, tra le competenze istituzionali del Dr. Giovanni D'Onofrio, nella sua qualità di titolare dell'ufficio dirigenziale non generale (PEMAC III), ricadono, tra l'altro: le attività di coordinamento e gestione, in ambito nazionale, in materia di conservazione delle risorse e delle misure tecniche relative all'attività di pesca marittima; i piani di gestione; le funzioni amministrative concernenti le licenze di pesca; nonché,



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA  
QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA  
(PEMAC III)

l'attuazione delle misure previste dalla legislazione europea e nazionale in materia di controlli attinenti alla pesca;

CONSIDERATO che, nello specifico, l'attuazione, a livello nazionale, delle norme sovranazionali, in materia di gestione, monitoraggio e controllo della risorsa tonno rosso, risultano evidentemente riconducibili alle suddette funzioni ordinarie d'istituto;

CONSIDERATO, altresì, che la Sentenza della Corte Costituzionale n. 9/2013 e la pacifica giurisprudenza amministrativa, in materia, riconducono i provvedimenti attuativi, a livello nazionale, della disciplina sovranazionale di settore, al novero degli atti di gestione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

CONSIDERATA l'improcrastinabile necessità di consentire nelle more del suddetto perfezionamento, il corretto svolgimento della medesima campagna di pesca 2020, assicurando la continuità dell'azione amministrativa, rispetto alle determinazioni già assunte con i richiamati decreto dirigenziali n. n. 8120 dell'8 maggio 2020 e n. 9061 dell'26 maggio 2020;

CONSIDERATO, in particolare, che, alla data del 27 maggio 2020, i dati ufficiali aggiornati sull'effettivo andamento e sulla distribuzione geografica delle catture accessorie mostrano come le stesse siano incrementate, rispetto al giorno precedente di ulteriori 23,799 tonnellate di cui 20,694 catturate prima dell'entrata in vigore del divieto di cui al comma 3 dell'articolo unico del predetto decreto dirigenziale n. 9061 dell'26 maggio 2020 dalle imbarcazioni soggette al medesimo divieto;

PRESO ATTO di quanto rappresentato e richiesto dall'Associazione pescatori feluche dello Stretto, con nota pervenuta in data 26 maggio 2020;

RITENUTO, pertanto, in virtù dei suddetti dati aggiornati, di dover procedere all'urgente adozione dell'ulteriore provvedimento amministrativo di cui al comma 5 lettera a), dell'articolo unico, del richiamato decreto dirigenziale n. 9061 dell'26 maggio 2020, definendo un primo schema di ripartizione, tra le flotte interessate (ivi incluse le imbarcazioni denominate feluche), dell'attuale ed aggiornata consistenza residua (pari a 51,100 tonnellate) del contingente indiviso (UNCL), per l'annualità 2020;

DECRETA

**Articolo unico**

1. A decorrere dall'entrata in vigore di questo decreto, l'attuale ed aggiornata consistenza residua (pari a 51,100 tonnellate) del contingente indiviso (UNCL), per l'annualità 2020, è ripartita secondo lo schema di seguito indicato:



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA  
QUALITA' AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA  
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA  
E DELL'ACQUACOLTURA  
(PEMAC III)

<b>FLOTTE</b>	<b>TONNELLATE</b>
Imbarcazioni, non autorizzate alla cattura bersaglio del tonno rosso, iscritte negli uffici marittimi ricadenti nelle giurisdizioni delle Direzioni Marittime di Reggio Calabria, Napoli, Cagliari, Olbia, Roma, Livorno e Genova.	<b>19,550</b>
Imbarcazioni, non autorizzate alla cattura bersaglio del tonno rosso, iscritte negli uffici marittimi ricadenti nelle giurisdizioni delle Direzioni Marittime di Bari, Pescara, Ancona, Ravenna, Venezia, Trieste.	<b>19,550</b>
Imbarcazioni denominate <i>feluche</i> .	<b>12,000</b>
Totale	<b>51,100</b>

2. Nei limiti del contingente specifico di cui al precedente comma 2, a ciascuna delle imprese di pesca cui fanno capo le imbarcazioni denominate feluche, sono consentiti la cattura e lo sbarco di un quantitativo annuo di tonno rosso:
  - non superiore ai 1.500 chilogrammi, a condizione che le stesse siano in grado di soddisfare il criterio di calcolo di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto dirigenziale n. 8120 dell'8 maggio 2020;
  - non superiore agli 800 chilogrammi, senza particolari condizioni e/o limitazioni di calcolo.
3. In funzione dell'effettivo andamento e delle contingenti tempistiche di esaurimento della richiamata consistenza residua del contingente indiviso (UNCL), con successivo ed ulteriore provvedimento, questa Direzione Generale, si riserva di determinare, ove ritenuto necessario e ne ricorrano i presupposti:
  - a) l'eventuale revisione dello schema di ripartizione di cui al precedente comma 2;
  - b) l'eventuale modifica del divieto di cui al comma 3 dell'articolo unico del decreto dirigenziale n. 9061 dell'26 maggio 2020, in premessa citato.
4. Considerata l'urgenza, questo decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione.

Roma, lì \_\_\_\_\_

Il Dirigente

G.C. D'Onofrio

(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)

Il Funzionario: C.F. Giovannone